

successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinuncia all'eredità - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3346 del 13/02/2014

Inserzione nel registro delle successioni - Effetti - Opponibilità dell'atto ai terzi - Mancato espletamento dell'incombente - Onere della prova - A carico dell'eccepiante - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3346 del 13/02/2014

L'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l'erede per il pagamento dei debiti del "de cuius", a fronte della produzione di un atto pubblico di rinuncia all'eredità, ha l'onere di provare, anche solo mediante l'acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell'atto "de quo" nel registro delle successioni.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3346 del 13/02/2014